



## *ASP Emanuele Brignole*

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

### *Servizio Acquisti*

Via XX Settembre, 15/2 – 16121 GENOVA

Tel. 010-2445.238/270 Fax 010-2445.230

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (CIG Z9017FB3DB)**

#### **Art. 1 - Oggetto del Servizio**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica di servizio, nel prosieguo anche semplicemente ASP e dei dipendenti della Società in house Emanuele Brignole S.r.l., operanti presso le seguenti sedi operative in Genova:
  - Sede amministrativa di Via XX Settembre, 15
  - Residenza socio-assistenziale di Via Struppa, 150mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con la Ditta aggiudicataria, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e ubicati sul territorio del Comune di Genova.
2. Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è, complessivamente, di circa 15.
3. Il valore nominale convenzionale di ciascuno buono è di € 7,00 IVA 4% inclusa.

#### **Art. 2 - Durata del Servizio**

1. Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
2. La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avrà inizio dalla data del primo ordinativo di approvvigionamento, indicativamente prevista per il 20 febbraio 2016.

#### **Art. 3 – Quantità presunte di buoni pasto**

1. L'appalto riguarda la fornitura presunta di n. 3.150 buoni pasto in forma cartacea, non nominativi, del valore facciale di € 7,00.
2. Detto quantitativo non è impegnativo per ASP in quanto legato ai giorni di effettiva presenza in servizio dei dipendenti che hanno diritto al buono pasto.
3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, al prezzo di aggiudicazione ed alle condizioni di cui al presente capitolato, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, per consistenti diminuzioni causate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, da riduzioni del personale, variazioni istituzionali di ASP che possono intervenire durante la vigenza contrattuale.

#### **Art. 4 – Caratteristiche e requisiti dei buoni pasto**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera zz) del D.P.R. 207/2010, per “buono pasto” si intende il “documento di legittimazione che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro”.
2. Qualora il valore facciale del buono pasto dovesse essere modificato nel corso della vigenza contrattuale, lo sconto offerto in gara dovrà essere applicato sul nuovo valore facciale stabilito.
3. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.
4. Il buono pasto deve garantire la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, fino al valore nominale dello stesso ed è regolamentato come di seguito indicato:
  - è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore, non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertito in denaro;
  - non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti di ASP o di Emanuele Brignole Servizi S.r.l.;
  - dà diritto a consumare un pasto pari al valore facciale, mentre è a carico del dipendente il pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore del buono pasto, da effettuarsi, in contanti, al momento della somministrazione direttamente nei confronti degli esercenti convenzionati.
  - dovranno essere forniti in carnet da 10 o 20 buoni e dovranno riportare:

- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- l'indicazione dell'Amministrazione "ASP Emanuele Brignole – Azienda pubblica di Servizi alla Persona";
- il valore facciale espresso in Euro;
- il termine di utilizzo (scadenza validità - scadenza rimborso). I buoni pasto dovranno avere validità per almeno sei mesi dopo la fine dell'anno di emissione;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; il buono pasto può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore
- la dicitura "Il buono pasto è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore, non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro";
- la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, altresì, ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità dei buoni pasto.

#### **Art. 5 – Requisiti esercizi convenzionati**

1. Il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente capitolato, dovrà essere erogato, per conto della Ditta aggiudicataria, da esercizi con la stessa convenzionati, che svolgono, ai sensi dell'art. 285, comma 3, del D.P.R. 207/2010, le seguenti attività:
  - a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
  - b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. L'elenco degli esercizi convenzionati o che l'appaltatore si impegna a convenzionare deve essere allegato al contratto che regola il rapporto tra impresa appaltatrice e stazione appaltante.

#### **Art. 6 – Rete esercizi convenzionati**

1. L'Appaltatore garantisce la presenza di almeno quattro esercizi convenzionati entro la distanza di un chilometro dalle due sedi operative indicate al precedente articolo 1.
2. L'Appaltatore dovrà comprovare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, di aver sottoscritto, presso ciascuna sede di utilizzo dei buoni pasto, almeno il numero minimo di esercizi convenzionati dei quali dovranno essere comunicati la denominazione e l'indirizzo.
3. ASP, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di esercizi prodotto dalla Ditta aggiudicataria.
4. La Ditta aggiudicataria nell'eventualità in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare ad ASP tali disdette, e contemporaneamente, dovrà provvedere entro gg. 15 naturali e consecutivi, alla sostituzione con altrettanti analoghi esercizi.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'aggiudicatario**

Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- b) adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti in materia contenute nell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) garantire, nel limite del valore nominale del buono pasto, il servizio di mensa per i dipendenti mediante gli esercizi convenzionati;
- d) garantire e manlevare ASP da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Ditta aggiudicataria e gli esercizi convenzionati/affiliati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere;
- e) consegnare la quantità dei buoni mensa ordinati, secondo quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato speciale;
- f) rimborsare o sostituire i buoni non utilizzati in possesso di ASP o dei dipendenti purché resi nei termini di tre mesi dalla data di scadenza indicata nei buoni pasto;
- g) fornire l'elenco degli esercizi presso cui i buoni pasto possono essere utilizzati, e garantire, per tutta la durata contrattuale, un numero di esercizi convenzionati secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale;
- h) garantire che presso gli esercizi convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali situazioni che possano influire sulla correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 7 giorni dalla contestazione;
- i) sarà responsabile dei danni derivanti ad ASP e ai fruitori dei suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza e colpa del personale degli Esercizi convenzionati e/o della stessa Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 8 – Consegna buoni pasto**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei buoni pasto entro sette giorni dalla data dell'ordinativo di

approvvigionamento a proprio rischio e spese, di qualunque natura, presso la sede di ASP in Genova Via XX Settembre, 15/2 - 2° piano in orario 8:30 – 15:00. Presumibilmente il primo ordinativo sarà inviato entro il 20 febbraio 2016.

2. I buoni consegnati saranno accompagnati da un documento riportante le seguenti informazioni:
  - identificativo dell'ordine;
  - numero del carnet;
  - valore facciale;
  - numero buoni per carnet;
  - numero seriale dei buoni contenuti in ogni carnet
  - apposito spazio per firma del ricevente.
3. La firma all'atto del ricevimento dei buoni indica solo che la merce è arrivata a destinazione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso gli uffici preposti, entro 8 giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

#### **Art. 9 - (Corrispettivi – Pagamenti)**

1. Il corrispettivo dell'Appaltatore è quello derivante dall'applicazione dello sconto percentuale di aggiudicazione all'importo del valore nominale del buono pasto.
2. Il prezzo, così determinato, è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'I.V.A..
3. Ogni consegna dei buoni sarà seguita da fattura riepilogativa intestata ad ASP Emanuele Brignole riportante il numero totale dei buoni con l'indicazione dell'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura ed il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato sul netto del valore facciale;
- 4. Le fatture dovranno necessariamente riportare il codice CIG. Le fatture non riportanti tale codice saranno respinte.**
5. Si precisa che ASP è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split payment) e che pertanto i fornitori dovranno registrare le fatture emesse in formato elettronico come soggette a split payment con annotazione "scissione dei pagamenti".
6. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura. L'I.V.A. a carico di ASP sarà assolta secondo le vigenti norme.
7. L'ASP può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati dall'Appaltatore e l'accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se ASP ha prestato l'assenso alla fatturazione e pagato. In esito all'eventuale verifica, ASP può pagare meno di quanto l'Appaltatore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso in mesi precedenti.
8. Eventuali irregolarità e/o sospensioni del servizio, quantunque imputabili secondo l'Appaltatore ad inadempienze di ASP nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell'Appaltatore stesso, con conseguente possibilità di ASP di risolvere il contratto e/o di disporne temporaneamente l'esecuzione in danno.
9. ASP si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura necessaria a garantire la soddisfazione di eventuali crediti vantati nei confronti del prestatore da soggetti terzi e connessi con l'appalto (ad esempio crediti del personale dipendente, fornitori, ecc.).

#### **Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

1. Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata una convenzione per la fornitura di buoni pasto da parte di Consip S.p.A., ASP avrà la facoltà di procedere, con la Ditta aggiudicataria, ad apposito negoziato al fine di uniformare le condizioni economiche del contratto alle eventuali condizioni migliorative della convenzione Consip.
2. In caso di esito negativo, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, con preavviso da notificarsi alla Ditta aggiudicataria entro 30 giorni, con raccomandata A.R. o PEC, senza che la stessa possa rivendicare indennizzi di sorta.

#### **Art. 11 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'inadempimento degli obblighi da parte della Ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006. La cessione del credito dell'aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs 163/2006.
2. Il subappalto della fornitura è consentito alla Ditta aggiudicataria, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione scritta da parte delle Amministrazioni contraenti.

#### **Art. 13 - Penali**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto come indicati nell'art. 8, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad ASP una penale del 2% dell'importo dei buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il

risarcimento del maggior danno.

2. Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, l'Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dalle Amministrazioni contraenti, senza addebito di costi aggiuntivi, e con l'applicazione della penale del 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinario di consegna della fornitura stessa.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 6.4 del presente capitolato, per il convenzionamento di esercizi in sostituzione di quelli il cui convenzionamento è venuto meno per qualsiasi ragione, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi indicati territorialmente all'art. 6.2, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad ASP, nel termine massimo di giorni lavorativi 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ASP, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.
6. ASP potrà compensare i crediti, derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASP a richiedere all'Appaltatore il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. ASP potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione delle Amministrazioni contraenti, nei seguenti casi:

- a) numero 3 applicazioni delle penali previste dal precedente art. 20;
- b) in caso di cessione a terzi del contratto in violazione al disposto di cui all'art. 19;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- e) per violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al precedente art. 11.

#### **Art. 15 – Norme di sicurezza**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, ex D. Lgs. 626/94).
2. L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

#### **Art. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura.

#### **Art. 18 - Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai sensi d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 "informativa" della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 "Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti" del Decreto Legislativo suddetto.